



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Provincia di Brescia

Piazza Garibaldi 25 25080 Manerba del Garda

Tel 0365659801 – fax 036565802

ORD. N. 49/2015

OGGETTO: istituzione spiaggia attrezzata e gratuita per cani individuata ad ovest della Punta del Rio D'Avigo del Comune di Manerba del Garda

IL SINDACO

Considerato che numerosi cittadini e turisti hanno segnalato la necessità di istituire una spiaggia riservata ai cani;

Valutata quindi necessario provvedere all'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente allo scopo di disciplinare l'accesso ai cani sulla spiaggia a loro riservata la cui area è stata individuata ad ovest della punta del Rio D'Avigo, di fronte al campeggio Ideal Pieve;

Visti gli articoli 50 della legge 267/200 e s.m.i.

ORDINA:

L'istituzione di una spiaggia riservata ai cani la cui area è stata individuata ad ovest della punta del Rio di fronte al campeggio Ideal Pieve;

La fruizione della spiaggia attrezzata per cani nel territorio del Comune di Manerba del Garda è disciplinata dalle disposizioni seguenti:

1. La spiaggia attrezzata in oggetto debitamente delimitata da rete amovibile è ad ingresso gratuito;
2. Non è ammesso il sovraffollamento dell'area che si realizza con una compresenza di cani superiore a 20;
3. Sono consentiti l'accesso e la permanenza nella spiaggia attrezzata solo al cane accompagnato da una persona responsabile della custodia dello stesso;
4. Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente gli accompagnatori con cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e/o che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni;
5. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
6. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
7. Fermo l'obbligo dell'accompagnatore del cane di portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità;
8. I cani all'interno del recinto e nello specchio d'acqua antistante potranno essere detenuti senza l'applicazione del guinzaglio e della museruola stessa.
9. I cani non dovranno arrecare disturbo al vicinato, né manifestare aggressività verso gli altri soggetti presenti;
10. E' vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle cagne in periodo estrale;
11. Eventuali deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse, a cura dell'accompagnatore, che dovrà essere munito di apposita paletta o altro strumento idoneo alla raccolta delle stesse, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti;
12. I cani non dovranno essere mai lasciati incustoditi e il proprietario e/o l'accompagnatore saranno ritenuti responsabili del comportamento dell'animale;
13. E' fatto obbligo all'accompagnatore di assicurare all'animale l'idratazione e l'ombra necessarie;
14. E' vietato consentire all'animale il superamento dei confini dell'area di spiaggia in oggetto e di lago frontistante (questi ultimi idealmente posti sul prolungamento dei confini di spiaggia perpendicolari alla linea di battigia);
14. l'accesso alla spiaggia attrezzata è consentito dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno, salvo modifica o revoca della presente ordinanza, tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
15. E' fatto divieto di utilizzare la spiaggia in oggetto per finalità diverse da quella della sosta e del movimento di cani

16. In deroga all'Ordinanza nr 256 del 26.07.2011 che regola la condotta dei cani nel territorio Comunale è consentito all'animale di fare il bagno nel tratto di lago frontistante la spiaggia in oggetto negli orari in cui è consentito il loro ingresso in spiaggia;
17. Gli accompagnatori dei cani sono comunque tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia con particolare riguardo a quanto prescritto nell'ordinanza del 22/03/2011 del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali;
18. I contravventori alle suddette prescrizioni, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali ulteriori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. con una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 e con altre eventuali sanzioni previste dall'ordinamento vigente in materia.

L'attività di controllo e sanzionatoria è di competenza della Polizia Locale e degli altri agenti della Forza Pubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo On-Line del Comune di Manerba del Garda e dell'Unione Comuni della Valtenesi per 15 giorni consecutivi a decorrere da oggi 09.07.2015.

Manerba del Garda, li 11/07/2015

Il Sindaco
(Bertini Dr. Isidoro)



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Pubblicato all'Albo Pretorio

dal 11.07.2015 alla REVOCA

Manerba d/G, li 11.07.2015



IL MESSO COMUNALE
Antonio Valtersano